

(N. 2247)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(MORO)

di concerto col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

col Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

e col Ministro dei Lavori Pubblici

(TOGNI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1957

Costituzione di un Ente per le Ville Venete.

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'ambito del più generale interesse recentemente manifestatosi nell'opinione pubblica nazionale per la condizione dei nostri monumenti, ha assunto particolare risalto la preoccupazione ovunque suscitata dallo stato di grave abbandono in cui versa il mirabile complesso delle Ville Venete, che costituisce un elemento quanto mai rilevante dell'intero patrimonio artistico della Nazione, poichè questi nobilissimi edifici non solo restano a preziosa e cospicua testimonianza di un'epoca gloriosa della nostra storia, ma rappresentano altresì un quadro di superba bellezza, nel quale la dignità della veste architettonica si compone stupendamente con i lineamenti del paesaggio.

Lo stato di conservazione delle suddette Ville appare tale che, qualora non soccorra un pronto intervento, c'è da temerne, tra breve volgere d'anni, la totale rovina; la quale, non solo priverebbe l'umanità di incalcolabile tesoro di arte, ma addosserebbe all'Italia la gravissima responsabilità di avere assistito inerte a tale distruzione.

È anzi da tener presente in proposito che il problema è tanto sentito anche dagli stranieri che le Mostre documentarie di Londra e Parigi destarono un interesse pari a quello delle Mostre di Treviso e di Milano, che appunto denunziarono all'opinione pubblica lo stato di abbandono delle Ville in discorso, così da suscitare unanimi istanze per la conservazione di un siffatto patrimonio, che è considerato non soltanto italiano.

Basti pensare che se il tipo della « Villa Tempio » e della « Villa Palazzo » quale si è formato nella evoluzione di tre secoli — dal cinque al settecento — sulle Rive del Brenta e sui Colli Berici e Euganei corrisponde ad un aspetto particolare della civiltà e dell'ideale artistico dei veneti; ha finito pure per interpretare così compiutamente il gusto e le aspirazioni universali, che in Inghilterra, in Francia e negli Stati Uniti d'America quegli esemplari architettonici sono stati imitati e talora integralmente copiati e sempre prediletti e ammirati.

Tanto più quindi è giudicato ingiustificabile negli ambienti artistici internazionali il disinteresse dell'Italia che ha il privilegio di possedere le creazioni architettoniche originali

rese ancora più attraenti dalla patina del tempo e dal fascino delle memorie.

Donde l'obbligo inderogabile di provvedere alla salvezza del complesso delle dimore patrie cadute in fatiscenza, o per la condizione economica dei proprietari, o per la incomprendenza degli acquirenti, o per l'utilizzazione rustica di esse, o per le distruzioni belliche, o infine per la trascuratezza inerente al mutato costume in tema di villeggiatura.

Trattasi di più di mille ville distribuite lungo la Riviera del Brenta, ai lati della grande strada del Terraglio da Mestre a Treviso, sulle alture intorno ad Asolo, insigne e storico centro di cultura, sui Colli Euganei, che diedero l'ultimo asilo a Francesco Petrarca, e particolarmente sui Berici presso Vicenza, dove più rifulse la gloriosa tradizione palladiana, nelle amene Valli del Veronese ed anche nelle opime pianure del Friuli e del Polesine.

Esse interessano cioè pressochè tutta la regione veneta e, assai più di qualsiasi altro monumento italico rispetto ad altre zone della Penisola, ne definiscono il carattere, ne illustrano la civiltà, ne scandiscono il paesaggio.

Fu invero detto che esse rappresentano il volto estivo e autunnale di Venezia. Ma sarebbe questa, per chi ben consideri, una definizione troppo angusta e troppo superficiale. Giacchè se è vero che, essendo Venezia come una nave ancorata ad un porto, appare naturale che i suoi abitanti abbiano intensamente agognato ed agognino alla terra ferma, è altresì vero che le Ville Venete per lo splendore delle loro linee, per la saldezza strutturale dei fabbricati, per la solennità delle memorie e per il senso vasto e profondo della campagna circostante, che penetra e respira tra i colonnati dei pronai, non riflettono solo il labile capriccio di evadere dalla città (si pensi alle « Smanie della villeggiatura » di Carlo Goldoni), ma finiscono per assumere un carattere autonomo e durevole innalzando, nella cornice augusta dell'arte, un inno eterno alla dovizia dei campi e alla ricchezza ancestrale della terra nella vicenda stagionale così spesso illustrata nelle antiche dimore da Paolo Veronese e da Giambattista Tiepolo.

A questa premessa di carattere generale si aggiunge la necessità di predisporre, per la soluzione di un problema così importante, spe-

ciali strumenti di particolare efficacia amministrativa che, oltre a sopperire a talune manchevolezze della legislazione vigente in materia di tutela delle cose di interesse artistico e storico, abbiano per effetto di sollecitare il concorso finanziario degli Enti locali.

L'unito disegno di legge è inteso a conseguire questo scopo. Esso si articola su taluni principi fondamentali, che possono essere sintetizzati come segue:

1) Le Ville Venete costituiscono un complesso monumentale che richiede, per qualità, ubicazione ed intima colleganza degli edifici col paesaggio, un intervento unitario e peculiare, a parziale deroga delle disposizioni vigenti;

2) L'onere finanziario derivante dall'attuazione di questa speciale provvidenza legislativa è suddiviso tra lo Stato, taluni Enti locali (particolarmente qualificati o per le loro attribuzioni istituzionali o per l'ampiezza del bilancio in relazione alla esiguità del contributo richiesto) ed il proprietario del monumento, il quale è ammesso al godimento di talune facilitazioni.

In particolare, il provvedimento prevede la costituzione, tra lo Stato e gli enti in parola, di un Consorzio, denominato « Ente per le Ville Venete », con il compito di provvedere, in concorso con il proprietario, o sostituendosi ad esso, al consolidamento ed al restauro, nonchè alla migliore utilizzazione delle Ville medesime (articoli da 1 a 3).

Viene successivamente determinato che organi del Consorzio sono: il Presidente, il Consiglio di amministrazione, del quale sono chiamati a far parte, ovviamente, rappresentanti delle Amministrazioni e degli Enti interessati; il Comitato esecutivo ed il Collegio dei revisori; vengono fissati i poteri, le attribuzioni, le facoltà ed i compiti degli organi stessi; sono disciplinate le modalità per le nomine alle singole cariche e viene sancita, infine, l'assoluta gratuità delle cariche medesime, salvo, beninteso, il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute (articoli da 4 a 15).

Particolare importanza rivestono, come è ovvio, gli articoli da 16 a 26 che concernono il funzionamento dell'Ente, per il raggiungimento dei suoi fini.

All'uopo è previsto che l'Ente con i fondi disponibili — costituiti dal contributo dello Stato

e delle Amministrazioni provinciali e degli Enti provinciali del turismo, nonchè dalle contribuzioni dei Comuni e degli Istituti di credito, che entreranno a far parte del Consorzio — può concedere mutui, con abbando di tutto od in parte degli interessi, ai proprietari che si assumano di provvedere ai lavori di consolidamento, manutenzione e restauro delle Ville; può altresì effettuare direttamente i lavori, ove i proprietari stessi non vi provvedano, salvo il recupero delle somme occorse; può, infine, procedere all'espropriazione ed acquisto delle Ville delle quali non sia possibile assicurare altrimenti la conservazione.

Tra le disposizioni finali (articoli da 27 a 35) meritano, infine, speciale menzione quelle che tendono ad assicurare al proprietario delle Ville il diritto di usufruire di un complesso di agevolazioni tributarie, che costituiscono una giusta contropartita ai pesi che gli incombono in conseguenza dei doveri impostigli dalla legge.

Non sarà superfluo aggiungere che appunto da tali ultime notazioni rampollano evidenti i motivi per i quali si è ritenuto conveniente enucleare il problema delle Ville Venete da quello più vasto del restauro e della valorizzazione di tutti monumenti italiani, per la cui soluzione il Tesoro non ha parimenti esitato ad intervenire.

Infatti oltre all'opportunità di evidenziare la soluzione di un così dibattuto problema, sussiste per l'anzidetto la necessità di una regolazione finanziaria, che riveste caratteri di assoluta peculiarità, data la natura particolare di una materia in ordine alla quale convergono in varia misura, ma con un vincolo di sostanziale solidarietà, gli interessi dello Stato, degli Enti locali e dei proprietari degli immobili.

Quanto poi alle esenzioni e alle agevolazioni tributarie contemplate a favore di questi ultimi, che rispondono ad una evidente necessità obiettiva, è da notare che il sacrificio sostenuto per tal guisa dallo Stato, come pure l'onere da questo assunto per i contributi di cui all'articolo 33 del presente disegno di legge, dovrebbe trovare una contropartita attiva nel fervore di opere determinato dai restauri, nonchè dall'incremento turistico che i competenti organi provinciali avranno cura di promuovere con l'attrattiva delle Ville storiche richiamate a novello splendore.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

È costituito, sotto la vigilanza e tutela del Ministero della pubblica istruzione, un Consorzio tra lo Stato e gli Enti locali di cui all'articolo 2 per il restauro e la valorizzazione delle Ville Venete.

Il Consorzio è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Venezia presso la Soprintendenza ai monumenti ed assume la denominazione di « Ente per le Ville Venete ».

Il Consorzio esplica la sua attività fino a tutto l'esercizio finanziario 1966-67.

Art. 2.

Del Consorzio fanno parte obbligatoriamente: le Amministrazioni provinciali e gli Enti provinciali del Turismo delle provincie di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Verona, Venezia, Vicenza.

Possono aderirvi le Amministrazioni comunali e gli Istituti di credito operanti nella Regione veneta, obbligandosi ad una contribuzione annua non inferiore a lire 500.000 per i Comuni, a lire 1.000.000 per gli Istituti di credito.

Art. 3.

Il Consorzio ha lo scopo di provvedere, in concorso col proprietario e sostituendosi ad esso, al consolidamento, al restauro nonché alla migliore utilizzazione delle Ville Venete soggette alle disposizioni di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089.

L'ordinamento interno del Consorzio sarà regolato da norme deliberate dal Consiglio di Amministrazione ed approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro.

CAPO II

DEGLI ORGANI

Art. 4.

Organi del Consorzio sono:

- 1) Il Presidente;
- 2) Il Consiglio di Amministrazione;
- 3) Il Comitato Esecutivo;
- 4) Il Collegio dei revisori.

Il Presidente del Consorzio è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 5.

Il Consiglio di Amministrazione è composto:

- a) dal Presidente del Consorzio;
- b) da un rappresentante del Ministero del tesoro, con funzioni di Vice presidente;
- c) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
- d) da due membri scelti fra i Presidenti delle Amministrazioni provinciali e da due membri scelti fra i Presidenti degli Enti provinciali per il turismo, delle Provincie indicate nell'articolo 2 e designati, rispettivamente, dal Ministero dell'interno e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Commissariato per il turismo;
- e) dai Soprintendenti ai monumenti per le Provincie di cui all'articolo 2;
- f) da un rappresentante delle Amministrazioni comunali e da un rappresentante degli Istituti di credito, che fanno parte del Consorzio ai sensi dell'articolo 2, designati, rispettivamente, dal Ministero dell'interno e da quello del tesoro.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione è convocato in via ordinaria due volte all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Esso delibera con la presenza della metà più uno dei propri componenti ed a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione:

a) delibera entro il 30 aprile di ciascun anno il bilancio preventivo di ciascun esercizio, che decorre dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo, da sottoporre all'approvazione ministeriale. Il bilancio preventivo è redatto in conformità con quanto disposto dall'articolo 18 e diviene esecutivo con l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, che vi provvede di concerto con quello del tesoro;

b) determina, tenuto conto dell'importanza storico-artistica dei monumenti, nonché dell'urgenza e dell'entità dei lavori, l'ordine di precedenza, secondo il quale gli immobili indicati nell'articolo 3 devono essere consolidati e restaurati;

c) delibera sulla richiesta di mutui agli Istituti di credito, nonché sulle proposte di espropriazioni, sugli acquisti, sulle alienazioni e sulle accettazioni di lasciti e donazioni, chiedendo, ove occorra, le necessarie autorizzazioni;

d) adotta ogni altra determinazione di massima attinente al conseguimento dei fini indicati nell'articolo 3;

e) delibera, entro il 30 settembre di ogni anno, sul conto consuntivo dell'esercizio scaduto da sottoporre entro un mese all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, che vi provvede di concerto con quello del tesoro.

Art. 8.

Il Comitato esecutivo è composto:

a) da un Presidente di Consorzio;

b) da un Presidente di Amministrazione provinciale;

c) da un Presidente di Ente provinciale del turismo;

d) da uno dei Sopsintendenti ai monumenti.

I membri di cui alle lettere b), c) e d) sono nominati dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti.

Art. 9.

Il Comitato esecutivo attua le deliberazioni del Consiglio di amministrazione ed esercita tutti i poteri che il Consiglio di amministrazione ritiene di delegargli con determinazione da approvarsi dal Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero del tesoro.

Le sedute del Comitato non sono valide se ad esse non sia intervenuto il funzionario di cui alla lettera d) dell'articolo precedente.

Art. 10.

Il Presidente del Consorzio ha la rappresentanza dell'Ente. Egli sovrintende a tutti i servizi e convoca il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo, da lui presieduti.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, in caso di assenza o di impedimento. Ad esso il Presidente potrà delegare particolari attribuzioni e compiti, con delibera, da approvarsi dal Ministero della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro.

Art. 11.

Il Collegio dei revisori è composto:

a) da due funzionari del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato), di cui uno con funzioni di Presidente e l'altro quale membro supplente;

b) da due funzionari del Ministero della pubblica istruzione, di cui uno quale membro supplente;

c) da un funzionario del Ministero dell'Interno.

Art. 12.

Il Collegio dei revisori esercita le sue funzioni secondo le norme previste dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In particolare provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolarità dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni; ed effettua verifiche di cassa.

I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente, assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e possono assistere alle riunioni del Comitato esecutivo.

I revisori supplenti esercitano le loro funzioni in sostituzione dei revisori effettivi, in conformità delle norme contenute nell'articolo 2401 del Codice civile, in quanto applicabili.

Entro il 30 settembre di ogni anno il Collegio dei revisori trasmette ai Ministeri della pubblica istruzione e del tesoro una dettagliata relazione sulla gestione svolta dall'Ente nel corso del passato esercizio finanziario.

Art. 13.

Indipendentemente dall'esercizio delle facoltà e dall'adempimento degli obblighi indicati nell'articolo precedente, i singoli membri del Collegio dei revisori sono tenuti a riferire immediatamente al Ministero della pubblica istruzione ed a quello del tesoro su ogni irregolarità nel funzionamento del Consorzio, della quale siano venuti comunque a conoscenza.

Art. 14.

I membri del Consiglio di amministrazione nonché i membri del Collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione su designazione delle Amministrazioni interessate, durano in carica un quadriennio e possono essere confermati.

In caso di sostituzione di uno o più membri nel corso del quadriennio, i membri di nuova nomina restano in carica fino alla scadenza del quadriennio.

Art. 15.

Le cariche di componente il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo ed il Collegio dei revisori sono gratuite.

Ai componenti dei detti organi collegiali sono rimborsate le spese da essi sostenute per la partecipazione alle sedute.

CAPO III

DEL FUNZIONAMENTO

Art. 16.

Le entrate del Consorzio sono costituite:

- a) dal contributo dello Stato, delle Amministrazioni provinciali e degli Enti provinciali del turismo;
- b) dalle contribuzioni dei Comuni e degli Istituti di credito di cui all'articolo 2;
- c) da ogni altra eventuale entrata.

Art. 17.

Il servizio di Tesoreria è affidato ad un Istituto di credito del Veneto che abbia la sede centrale o una filiale in Venezia.

Art. 18.

Salvo quanto disposto dall'articolo 27 i fondi disponibili in ogni esercizio finanziario possono essere adibiti soltanto per le seguenti categorie di spesa:

- a) servizio dei mutui;
- b) concessione di contributi ed erogazioni di fondi per l'applicazione degli articoli 19 e 21;
- c) espropriazione ed acquisto di ville delle quali non sia possibile assicurare altrimenti la conservazione, e spese derivanti dalla esecuzione di opere di consolidamento e restauro delle ville stesse;
- d) spese generali e per missioni, studi, pubblicazioni ed altre eventuali.

Alla categoria di spese di cui alla lettera c) non può essere assegnata una somma superiore al 15 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 16. Alla categoria di spese di cui alla lettera d) non può essere assegnata una somma superiore al 5 per cento dei contributi stessi.

Art. 19.

I proprietari delle ville di cui all'articolo 3 hanno l'obbligo di eseguire i lavori di consolidamento, manutenzione e restauro necessari ed opportuni per assicurare la conservazione e la monumentalità od impedirne il deterioramento.

Qualora i proprietari non provvedano direttamente ai lavori di cui al comma precedente, sotto la vigilanza ed entro i termini fissati dalla competente Soprintendenza, l'Ente può intimare loro, a mezzo di Ufficiale giudiziario, che intende sostituirsi nella esecuzione di detti lavori.

Tale deliberazione sarà di competenza del Comitato esecutivo che dovrà previamente assicurarsi che il credito derivante al Consorzio per effetto di tale sostituzione sia sufficientemente garantito.

Prima di iniziare i lavori, il Consorzio deve redigere regolare stato di consistenza, previo avviso al proprietario da notificarsi almeno cinque giorni prima. Redatto lo stato di consistenza, il Consorzio ha diritto di provvedere a tutte le opere senza che il proprietario possa sollevare eccezioni.

La liquidazione delle spese effettuate, alla fine dei lavori, sarà fatta dal Soprintendente ai monumenti competente per territorio, sentito l'Ingegnere Capo del Genio civile competente per territorio e costituirà titolo esecutivo per il rimborso.

Contro la liquidazione è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al Ministero della pubblica istruzione, che provvede in via definitiva.

Le norme del presente articolo si applicano anche per la ricostruzione e la sistemazione dei parchi annessi alle ville.

Per la riscossione delle somme corrispondenti alla liquidazione, l'Ente potrà avvalersi della procedura relativa alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 20.

Il Comitato esecutivo può concedere dilazioni di pagamento, applicando un saggio di inte-

resse non inferiore a quello praticato dalla Cassa depositi e prestiti e per un periodo che non abbia durata maggiore di quella dell'Ente.

Art. 21.

Su richiesta del proprietario che si assuma di fare i lavori di cui all'articolo 19, il Consorzio può concedere mutui ipotecari ammortizzabili in un periodo di tempo non inferiore a 5 anni. La durata dei mutui non potrà eccedere, in ogni caso, quella della vita dell'Ente.

Il Comitato esecutivo può disporre che l'Ente conceda in tutto o in parte un abbuono sugli interessi, avuto riguardo alle condizioni economiche del proprietario ed al reddito che ritrae dalla villa.

Qualora le condizioni del proprietario siano particolarmente disagiate, il Comitato esecutivo può concedere, a titolo di contributo, una riduzione del debito nella misura non superiore al 20 per cento della somma capitale.

Art. 22.

A garanzia dei crediti che gli derivano dalla esecuzione delle opere di cui all'articolo 19, il Consorzio iscriverà ipoteca sul monumento restaurato. L'iscrizione sarà effettuata a semplice richiesta dell'Ente, su presentazione della deliberazione del Comitato di cui all'articolo 19, per l'importo presuntivo dei lavori. Effettuati i lavori, sarà fatta annotazione a margine della iscrizione per precisare l'importo che il proprietario deve rimborsare e le condizioni a lui concesse per il rimborso.

Art. 23.

Nel caso in cui il patrimonio del proprietario non sia sufficiente a garantire il credito del Consorzio o qualora si tratti di monumenti di eccezionale interesse artistico-storico, il Consiglio di amministrazione può deliberare di acquistare l'immobile o di promuovere l'espropriazione, comprese le pertinenze e le adiacenze necessarie od utili per assicurarne o migliorarne la prospettiva e le condizioni di ambiente o di decoro ovvero atte a garantire la perfetta funzionalità.

Nel caso di cui al comma precedente l'acquisizione, all'Ente, delle Ville Venete e degli immobili di cui si tratta è riconosciuta di pubblica utilità.

Art. 24.

Allo scadere del termine indicato nell'articolo 1 i beni di proprietà dell'Ente sono devoluti allo Stato.

Art. 25.

I proprietari delle ville di cui all'articolo 3 sono tenuti a notificare all'Ente delle Ville Venete la loro decisione di alienare le ville almeno sessanta giorni prima di addivenire alla vendita, indicando le generalità del compratore.

Gli atti di alienazione saranno dichiarati inefficaci ad istanza dell'Ente o del Ministero della pubblica istruzione allorchè siano effetto della collusione tra le parti al fine di eludere gli obblighi derivanti dall'articolo 19. La collusione si presume, senza possibilità di prova contraria, quando la vendita non sia stata preventivamente notificata e l'acquirente non dia sufficienti garanzie per gli obblighi a lui derivanti dalla legge: l'alienante può in ogni momento far cessare l'azione di inefficacia costituendo idonea garanzia per gli obblighi dell'acquirente.

Art. 26.

La progettazione e la vigilanza sulla esecuzione dei lavori, per i quali siano stati concessi mutui ai sensi dell'articolo 21, sono affidate alla competente Soprintendenza ai monumenti.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27.

Il Consorzio può contrarre mutui con Istituti di credito purchè il relativo piano di ammortamento non ecceda il limite di tempo indicato nell'articolo 1.

Il Ministro per la pubblica istruzione può autorizzare il Consorzio a scontare i contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 16 allo scopo di provvedere alla spesa di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 18.

L'ammontare complessivo dei mutui non potrà comportare una annualità di ammortamento superiore al 25 per cento dei contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 16, ad esclusione dei contributi già scontati.

La durata dei mutui stessi non potrà eccedere quella della vita dell'Ente.

Art. 28.

Gli immobili di cui all'articolo 3 sono esenti dalle imposte sui terreni e sui fabbricati fino al 31 dicembre 1972.

Per i trasferimenti aventi ad oggetto gli immobili stessi, autorizzati dalla competente Soprintendenza ai monumenti, si applica l'imposta fissa di registro ed ipotecaria.

Le concessioni di mutuo, le dilazioni, le agevolazioni previste dalla presente legge, nonchè le iscrizioni ipotecarie a favore del Consorzio e relative annotazioni e cancellazioni, sono soggette a imposta fissa.

Art. 29.

Per quanto riguarda la disciplina delle espropriazioni e per quanto non contemplato dalla presente legge si applicano le norme della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Art. 30.

Al funzionamento del Consorzio si provvederà con personale statale di ruolo nei limiti che saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione da adottare di concerto con il Ministro del tesoro.

Il personale di cui al precedente comma sarà considerato per tutta la durata dell'utilizzazione presso il Consorzio in posizione di comando, ai sensi degli articoli 56 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 31.

Per la realizzazione dei fini istituzionali il Consorzio ha la possibilità di acquistare beni immobili senza l'autorizzazione governativa di cui all'articolo 17 del codice civile.

Art. 32.

Per tutti gli atti e le controversie l'Ente delle Ville Venete è equiparato alle Amministrazioni dello Stato e può avvalersi, per la sua rappresentanza e difesa, della Avvocatura dello Stato.

Art. 33.

Il contributo dello Stato di cui all'articolo 16, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, è stabilito come segue:

Esercizio 1956-57	L.	100.000.000
» 1958-59	»	200.000.000
» 1959-60	»	200.000.000
» 1960-61	»	250.000.000
» 1961-62	»	250.000.000
» 1962-63	»	200.000.000
» 1963-64	»	200.000.000
» 1964-65	»	200.000.000
» 1965-66	»	200.000.000
» 1966-67	»	200.000.000

Art. 34.

Il contributo delle Amministrazioni provinciali e degli Enti provinciali del turismo è quello risultante dalla unita tabella.

Art. 35.

Alla spesa di lire 100.000.000, afferente all'esercizio finanziario 1956-57, si provvede con una aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA.

MISURA DEL CONTRIBUTO ANNUO
FACENTE CARICO AD ENTI PUBBLICI

a) contributo complessivo degli Enti provinciali del Turismo delle Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Verona, Venezia, Vicenza	L.	18.000.000
b) Amministrazione provinciale di Belluno	»	1.000.000
c) Amministrazione provinciale di Padova	»	5.000.000
d) Amministrazione provinciale di Rovigo	»	1.000.000
e) Amministrazione provinciale di Treviso	»	4.000.000
f) Amministrazione provinciale di Udine	»	3.000.000
g) Amministrazione provinciale di Verona	»	4.000.000
h) Amministrazione provinciale di Venezia	»	4.000.000
i) Amministrazione provinciale di Vicenza	»	5.000.000